

COMUNE DI MELISSANO

Provincia di Lecce



REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE DEL COMUNE DI MELISSANO

ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n.199

(approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° ____ del _____)

Indice

Indice	2
Articolo 1 - Oggetto del regolamento	3
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata	3
Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata.....	4
Articolo 4 - Versamento degli importi dovuti	5
Articolo 5 - Perfezionamento della definizione agevolata	6
Articolo 6 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere	6
Articolo 7 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento	7

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 1, commi 102 e 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali tributarie e patrimoniali indicate al successivo articolo 2, non rimosse a seguito della notifica di:

- avvisi di accertamento esecutivi, emessi ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dal Comune di Melissano;
- ingiunzioni fiscali, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dal Comune di Melissano;

e con esclusione di qualsiasi carico affidato ad Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. Le entrate che possono essere oggetto della definizione agevolata secondo le modalità e i termini disciplinati dal presente regolamento sono le seguenti:

- ☐ Imposta municipale propria (IMU) /Imposta comunale sugli immobili (ICI)
- ☐ Tassa sui rifiuti (TARI) / Tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES)
- ☐ Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (CUP)

2. Sono definibili, anche con riferimento a un singolo debito composto da capitale, sanzioni e/o interessi, le entrate indicate dal precedente comma 1, richieste mediante i seguenti titoli di riscossione, con esclusione di qualsiasi carico affidato ad Agenzia delle Entrate – Riscossione:

- a) avvisi di accertamento di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, emessi dal Comune di Melissano riferiti agli anni di imposta 2019 – 2020 - 2021 per l'omesso/parziale versamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) e dell'Imposta municipale propria (IMU) notificati entro il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione di cui al successivo articolo 3;
- b) avvisi di accertamento di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, emessi dal Comune di Melissano riferiti agli anni di imposta 2018 – 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 – 2024 – 2025 per l'infedele e/o omessa dichiarazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), notificati entro il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione di cui al successivo articolo 3;

- c) avvisi di accertamento di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, emessi dal Comune di Melissano riferiti agli anni di imposta 2021 - 2022 - 2023 - 2024 per l'omesso/parziale versamento del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (CUP) notificati entro il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione di cui al successivo articolo 3;
 - d) ingiunzioni fiscali, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dal Comune di Melissano e notificate fino al 31/12/2020.
3. I debiti di cui al comma precedente possono essere estinti, nella modalità e nei termini di cui al successivo articolo 5, mediante il versamento:
- del capitale dell'entrata oggetto di definizione;
 - delle spese di notifica e di quelle per le procedure esecutive e cautelari maturate fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione;
4. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata non sono dovute le seguenti somme relative ai debiti oggetto di definizione:
- ☐ sanzioni amministrative tributarie, nella misura del 100%;
 - ☐ interessi liquidati in fase di accertamento, nella misura del 100%;
5. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata di cui al comma precedente, sono estinte le somme indicate nel precedente comma 4.
6. Sono esclusi della definizione agevolata i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata

1. Il debitore manifesta al Comune, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione nel sito internet dell'Ente del regolamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui al presente regolamento rendendo apposita istanza con modalità telematiche pubblicate sul sito dell'Ente entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;
2. Il Comune comunica nei successivi 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, di cui al comma 1 del presente articolo, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata;
3. Ai fini della definizione agevolata, il debitore manifesta al Comune la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro 15 giorni successivi alla notifica del prospetto dei carichi definibili, di cui al comma precedente, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Ente mette a disposizione sul proprio sito Internet;

4. Nella dichiarazione di cui al comma precedente, il debitore indica il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento, in base a quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento, nonché la pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi;
5. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia ai ricorsi da parte del debitore comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti oggetto di contenzioso e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
6. Il Comune entro i successivi 15 giorni comunica ai debitori, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 3, l'ammissione alla definizione agevolata, specificando l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e la scadenza di ciascuna di esse ovvero il diniego alla definizione agevolata, totale o parziale.
7. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale ed a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione dei titoli coinvolti nella definizione. Le somme eventualmente versate per gli importi oggetto di cancellazione con la definizione agevolata sono definitivamente acquisite dall'Ente e non possono essere oggetto di rimborso.

Articolo 4 - Versamento degli importi dovuti

1. Il pagamento delle somme di cui al precedente articolo 2 è effettuato in unica soluzione entro il termine di 15 giorni dalla notifica da parte dell'Ente dell'ammissione alla definizione agevolata, oppure nel numero di rate prescelto sulla base delle opzioni previste dal successivo comma 3, la prima entro il termine di cui sopra e le successive a cadenza mensile;
2. In caso di versamento rateale, la prima rata sarà di un importo pari al 20% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, da versare entro i successivi 15 giorni dalla notifica da parte dell'Ente dell'ammissione alla definizione agevolata, dilazionando il debito rimanente con rate costanti;
3. Il debitore, in caso di versamento rateizzato, indica nell'istanza di definizione agevolata il numero delle rate prescelto tra le seguenti opzioni:
 - per importi complessivamente dovuti fino a 100 euro: nessuna rateizzazione;
 - per importi complessivamente dovuti oltre 100 euro e fino a 500 euro: fino a 4 rate mensili;
 - per importi complessivamente dovuti oltre 500 euro e fino a 1.000 euro: fino a 8 rate mensili;
 - per importi complessivamente dovuti oltre 1.000 fino a 5.000 euro: fino a 12 rate mensili;
 - per importi complessivamente dovuti oltre 5.000 fino a 25.000 euro: fino a 16 rate mensili;

- per importi superiori a 25.000 fino a 50.000 euro: fino a 20 rate mensili;
 - per importi superiori a 50.000 euro: fino a 24 rate mensili.
4. Il debitore che versa in uno stato temporaneo di difficoltà economica, può richiedere la ripartizione del debito in un numero di rate congruo e sostenibile rispetto alla sua condizione reddito – patrimoniale, secondo un piano rateale concordato con l'Ufficio competente e al di fuori di quanto previsto nel precedente comma 3, purché venga rispettato il numero massimo consentito pari a n. 24 rate mensili;
 5. Il debitore di cui al precedente comma 4 dovrà dimostrare lo stato temporaneo di difficoltà economica secondo quanto previsto dalla successiva tabella:

IMPORTO DEBITO	PERSONE FISICHE / DITTE INDIVIDUALI	PERSONE GIURIDICHE
Fino a € 3.000,00	Dichiarazione stato di temporanea difficoltà	Dichiarazione stato di temporanea difficoltà
Oltre € 3.000,00	Dichiarazione ISEE (entro € 8.000,00) e dichiarazione sostitutiva DPR 445/2000 su condizione lavorativa, proprietà mobiliari ed immobiliari	Valutazione economico – patrimoniale e situazione finanziaria dell'Impresa (Es. documentazione richiesta da Agenzia Entrate – Riscossione)

6. Il pagamento delle somme dovute per la definizione viene effettuato secondo le specifiche modalità previste per la relativa entrata.

Articolo 5 - Perfezionamento della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono le attività di riscossione coattiva per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale ipotesi, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo.
2. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Articolo 6 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente agli accertamenti esecutivi e/o alle

ingiunzioni di pagamento di cui all'art. 1 del presente regolamento. In questo caso, per determinare l'ammontare delle somme dovute ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. Coloro i quali non sono in regola con i versamenti del piano rateale sottoscritto con l'Ente, volendo usufruire della definizione agevolata, devono versare le rate omesse prima di presentare l'istanza di definizione agevolata.

Articolo 7 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.
2. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 1 comma 108 della legge 30 dicembre 2025, n. 199.